# Statuto dell'Associazione LEM - Italia

## Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della Legge n. 383/2000 l'associazione denominata "LEM - Italia".

#### Art. 2 SEDE

La sede legale e amministrativa dell'Associazione sono in Torino.

Non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

# Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Scopo dell'associazione è:

Promuovere il valore della diversità linguistica in Italia in accordo con i principi e i metodi del progetto LEM (Lingue d'Europa e del Mediterraneo), sostenuto dall'Associazione Forum des Langues de France con sede a Villevieille (30250Francia), Via des Eaudes, 61 - codice fiscale (SIRET) 478 358 211 00017. Tale progetto LEM consiste essenzialmente nella costituzione di un portale di riferimento mondiale tanto per gli studiosi quanto per il grande pubblico per dare autorevole visibilità alle lingue d'Europa e del

Mediterraneo, promuovendo la diversità linguistico - culturale, il benessere socioeconomico e la qualità della vita nei territori interessati, grazie anche allo sviluppo del turismo culturale, in particolare quello legato all'identità simbolica veicolata dalle lingue locali. Per la sua concezione, architettura (decentralizzata), qualità e affidabilità dei corrispondenti nazionali e/o di area e per il dialogo con le istituzioni di riferimento di ogni Paese o comunità linguistica, questo portale intende colmare un vuoto nel panorama delle risorse on line, spesso inaffidabili, incomplete, eterogenee, esoteriche o troppo parziali.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona.

# Art. 4 I SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettino pienamente gli articoli dello Statuto, da considerarsi anche Regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione, che si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento degli scopi associativi e

a versare annualmente la quota associativa.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Il diniego va motivato. In base alle disposizioni di legge n. 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale (in seguito: "quota sociale") nella misura proposta dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Il socio ammesso decade il 31 dicembre di ogni anno e deve rinnovare la propria iscrizione all'associazione ogni nuovo anno solare. Il rinnovo dell'iscrizione può essere effettuato anche mediante posta elettronica o qualsiasi altro mezzo scritto purchè risulti l'evidenza del carattere volontario associativo.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota

associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota sociale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio annuale. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo

ai propri associati.

#### Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

# Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

# Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da far pervenire al Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo.

Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Il socio escluso può presentare regolare domanda di iscrizione nei termini indicati al precedente art. 4.

## Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

L'assemblea dei soci;

Il comitato direttivo;

Il presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

# Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

Avviso scritto da inviare con lettera semplice ovvero per posta elettronica agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

Avviso affisso nei locali della Sede amministrativa almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un quinto dei soci.
- Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è

presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, se è presente almeno un quinto degli iscritti aventi diritto di voto.

## L'assemblea ordinaria

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge il Comitato Direttivo indicando le cariche di Tesoriere, Segretario, Consiglieri;
- c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Tesoriere;
- e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- g) approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea, deliberando a maggioranza semplice, lo ritenga

opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio effettivo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario, occasionalmente nominato, o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

## L'assemblea straordinaria

Viene convocata dal Comitato Direttivo a richiesta del Presidente o di almeno 2 soci fondatori mediante comunicazione della sede in cui si effettuerà e indicando l'ordine del giorno.

Si intende validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci effettivi.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione

di un socio effettivo.

L'assemblea straordinaria:

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci presenti;
- c) delibera sul trasferimento della sede legale.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purchè in regola con il pagamento della quota sociale.

## Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea, avente durata di 2 (due) anni, è composto da: Presidente, vice Presidente, Tesoriere, Segretario e da un numero variabile di consiglieri da uno a tre.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

### Il Comitato direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- 4. propone all'assemblea l'entità della quota sociale;
- 5. ammette i nuovi soci;
- esclude i soci, salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

# Art. 11 Il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario, i consiglieri

- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea.
- E' eletto dall'Assemblea ordinaria e rimane in carica due anni; la carica è rinnovabile per due mandati anche consecutivi.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità e più in generale nei confronti di terzi ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in

caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali deliberati e approvati nel Bilancio consuntivo e preventivo con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

E' affiancato dalla figura del vice Presidente nominato dallo stesso Presidente tra i membri del Comitato Direttivo. Rimarrà in carica per la durata del mandato presidenziale.

Il Tesoriere è eletto dall'assemblea dei soci. Ha l'obbligo della rendicontazione e redazione del Bilancio preventivo e consuntivo, la tenuta dei libri contabili e della movimentazione di Cassa. Rimane in carica per due anni.

Il Segretario è eletto dall'assemblea dei soci. Ha l'obbligo della stesura dei Verbali e dell'invio delle comunicazioni ai soci, della convocazione alle assemblee ordinarie e straordinarie. Rimane in carica per due anni.

I Consiglieri, in numero variabile, sono eletti, per la durata di 2 (due) anni, dall'assemblea dei soci. Sarà precisato dal Presidente il numero di consiglieri in funzione della programmazione annuale delle attività sociali dell'associazione.

## Art. 12 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione

## provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
- Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione;
- da iniziative promozionali.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Gli eventuali utili non possono essere ripartiti neanche indirettamente.

## Art. 13 BILANCIO

- I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.
- Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
- L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve

tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è custodito a cura del Presidente e inviato ai soci che ne facciano richiesta a mezzo posta elettronica almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è custodito a cura del Presidente e inviato ai soci che ne facciano richiesta a mezzo lettera semplice ovvero a mezzo posta elettronica almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

## Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile solo dall'Assemblea straordinaria' (v. art.9). Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali né con la Legge italiana.

# Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di

almeno i tre quarti degli associati presenti in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

# Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia. In caso di controversie sarà competente il Foro di Torino.